

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2004 - Deliberazione n. 1566 - Area Generale di Coordinamento - N. 20 Assistenza Sanitaria - L. 405/2001 Disposizioni relative ai farmaci non coperti da brevetto.

omissis

PREMESSO che la L. 405/2001 art. 7 così dispone "A decorrere dall'1.12.01 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali sono rimborsati al farmacista dal SSN fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente generico...".

VISTE le circolari n.2003.0144011 del 2.05.2003, n. 2004.0135774 del 17.02.04 e n. 2004.0258839 del 29.03.2004 concernenti "L. 405/2001 art. 7 Farmaci Generici" del Settore Farmaceutico con le quali sono state date direttive in merito all'applicazione uniforme sul territorio regionale della normativa anche con l'intento di promuovere la diffusione dei farmaci generici

RILEVATO che è in parte disatteso quanto previsto dalla DGRC 4913 del 12.10.2001 in merito alla prescrizione per principi attivi e dalla DGRC 3513 del 20.07.2001 concernente l'appropriatezza della prescrizione e il contenimento della spesa

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Regionale non ha predisposto alcuna lista regionale per i farmaci generici e fa riferimento all'Elenco Ministeriale e ad ogni eventuale modifica e aggiornamento adottato dal Ministero della Salute

- che al fine di diffondere la cultura dei farmaci generici e promuoverne l'utilizzo l'Amministrazione Regionale ha programmato specifico corso di formazione per medici e farmacisti ad oggetto "Farmacoconomia e farmaci generici: ruolo e comportamenti dello Stato e delle classi professionali e sanitarie a livello nazionale ed internazionale" giusto Decreto Dirigenziale SANIFARM n. 790 del 21/09/2003

- che nel 2003 l'impiego di farmaci generici non ha superato la percentuale dell'11,9% sul totale della spesa farmaceutica regionale, a fronte di altre realtà regionali che nello stesso periodo raggiungono il 16,15, secondo i dati forniti dall'Osservatorio dei Medicinali del Ministero della Salute.

RAVVISATA inoltre la necessità di prevedere la proroga di cinque giorni compresi i festivi per l'applicazione dei periodici aggiornamenti dell'Elenco Ministeriale, per garantire conformi comportamenti sul territorio regionale

RILEVATO che una maggiore diffusione dei farmaci generici determinerebbe un sensibile risparmio per il SSR, a vantaggio dei cittadini stessi

RITENUTO pertanto di dover facilitare l'accesso dei cittadini ai medicinali a brevetto scaduto attraverso organiche disposizioni che assicurino un maggior coinvolgimento dei medici prescrittori, in parte già impartite attraverso atti deliberativi e specifiche circolari del Settore Farmaceutico

VISTA la L. 178/2002

VISTA la L. 425/96

VISTA la L. 388/2000 (L. finanziaria 2001)

A voto unanime

DELIBERA

- Le Aziende Sanitarie nelle gare di acquisto devono privilegiare, a parità di efficacia terapeutica, i farmaci a brevetto scaduto, identificati dalla Denominazione Comune Internazionale del principio attivo o dalla Denominazione scientifica del farmaco e dal numero di AIC del Ministero della Salute.

- Tutti i medici dipendenti e convenzionati con il SSR nel prescrivere i farmaci, considerato che tali prescrizioni sono, il più delle volte, destinate a ripetersi nel tempo, devono tenere in considerazione il doppio rapporto rischio/beneficio e beneficio/costo e, in particolare, laddove esiste la possibilità di prescrivere un farmaco corrispondente, non coperto da brevetto, avente un prezzo al pubblico più basso, devono orientare la prescrizione stessa verso questo ultimo medicinale impegnandosi a promuovere presso i cittadini una corretta informazione sull'uso dei farmaci generici e sulla loro equivalenza ai prodotti "commerciali".

- Tutti i medici dipendenti e convenzionati con il SSR riportano nella proposta terapeutica il gruppo terapeutico o il nome del principio attivo, il dosaggio e la forma terapeutica.

- Le farmacie pubbliche e private, ai fini del rimborso della ricetta da parte delle Aziende Sanitarie assicurano su tutto il territorio regionale la sostituzione ed erogazione di specialità medicinali con farmaci generici a prezzo più basso con la sola eccezione prevista dal comma 2 dell'art. 7 della L. 405/2001 ovvero l'assistito non accetti la sostituzione. In questi casi l'eventuale differenza è a carico dell'assistito.

- Il prezzo di riferimento ministeriale si dovrà applicare anche nel caso risulti carente sul territorio regionale il generico individuato come prezzo di riferimento ministeriale. La differenza è a carico dell'assistito. Le carenze sono pubblicizzate mensilmente sul sito internet www.regione.campania.it

- La proroga di 5 gg. compresi i festivi per l'applicazione sul territorio regionale dell'Elenco Ministeriale di cui alle LL. 405/2001 e 178/2002 e i relativi aggiornamenti onde assicurare conformi comportamenti sul territorio regionale

- I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie dovranno fornire direttive in merito ai soggetti interessati e precise disposizioni ai medici prescrittori di prescrivere in via prioritaria i farmaci a brevetto scaduto identificati dalla Denominazione Comune Internazionale del principio attivo o dalla Denominazione scientifica del farmaco e dal numero di AIC del Ministero della Salute. Dovranno inoltre mettere in atto iniziative per la diffusione dei farmaci generici e monitorarne il fenomeno relazionando trimestralmente al competente Settore Farmaceutico

- Di inviare al Settore Farmaceutico per quanto di competenza.
- Di inviare per conoscenza ai Settori Assistenza Sanitaria e Programmazione Sanitaria
- Di autorizzare la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante